

**PROTOCOLLO D'INTESA PER FAVORIRE IL RIMBORSO DEI CREDITI  
DA PARTE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE**

Il 25 novembre 2019, in Roma,

ABI

e

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che:

- in relazione alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" del 25 novembre 2019, le Parti hanno condiviso di sottoscrivere un accordo che impegni le imprese associate ad ABI a sospendere, laddove richiesto, il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e/o prestiti e allungare la scadenza degli stessi finanziamenti, in favore delle donne che hanno subito una violenza di genere, inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economica;
- la sensibilità di ABI e delle Organizzazioni sindacali di settore su tali tematiche è confermata dalla sottoscrizione, avvenuta il 12 febbraio 2019, di una "Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro" che prevede una serie di misure organizzative atte alla segnalazione, prevenzione, assistenza e contrasto rispetto all'eventuale fenomeno; nell'occasione, le Parti hanno anche condiviso di elevare a 4 mesi la durata del congedo per le donne vittime di violenza di genere disciplinato con il Verbale di accordo dell'8 marzo 2017, con il quale sono state individuate modalità più favorevoli di utilizzo del congedo

ABI

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

previsto dall'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ("misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro");

- anche in occasione della definizione del ccnl 31 marzo 2015, le Parti - nel solco di quanto già convenuto con il "Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario" del 16 giugno 2004 - hanno confermato la loro attenzione a tali tematiche prevedendo, all'art. 69, in materia di "Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto", che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare: comportamenti offensivi a connotazione sessuale; altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale; qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale;
- l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con il Goal 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze", pone come obiettivi, tra gli altri, quello di "Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne [...]" e di "Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne [...]";

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1  
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere alle misure previste dal presente Protocollo d'intesa le donne inserite nei "percorsi di protezione" relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

 ABI 

 FABI

 FIRST

 FISAC-CGIL

 UNICA

 UNISIN  PALCRI  SILCEA-SINFUB

Art. 2

(Misure a tutela delle donne vittime di violenza di genere)

1. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti al presente Protocollo d'intesa concedono ai soggetti beneficiari di cui all'art. 1 la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito ai consumatori a rimborso rateale per il periodo di durata del "percorso di protezione" di cui al precedente articolo e comunque non oltre i 18 mesi.
2. La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termine di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
3. La sospensione è operativa entro: (i) 30 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; (ii) 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente in caso di finanziamenti cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 ovvero ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.
4. La sospensione non determina l'applicazione di: (i) commissioni; (ii) interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora il beneficiario della misura di cui al comma 1 non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originariamente pattuite.
5. Durante il periodo di sospensione il beneficiario della misura di cui al comma 1 può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
6. La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
7. La misura della sospensione di cui al comma 1 non si applica in via automatica alle operazioni di cessione del quinto di cui al DPR n. 180 del 1950 e ai finanziamenti classificati come deteriorati secondo la normativa di Vigilanza della Banca d'Italia (cioè, in particolare, ai finanziamenti con rate scadute da oltre 90 giorni). Nell'ambito della propria autonomia, le banche e gli intermediari finanziari valutano l'applicazione della misura caso per caso.

ABI

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN-FALCRI-SILCEA-SINFUB



Art. 3  
(Modalità di richiesta)

1. Al fine di accedere alle misure di cui all'art. 2, i soggetti beneficiari indicati all'art. 1 presentano alla banca o all'intermediario finanziario interessati, aderenti al presente Protocollo, la seguente documentazione:

- domanda di accesso alle misure di cui all'art. 2, tramite l'apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
- certificazione dell'inizio del "percorso di protezione" di cui all'art. 1, con indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Art. 4  
(Adesione all'iniziativa)

1. Le banche e gli intermediari finanziari aderiscono all'iniziativa trasmettendo all'ABI l'apposito Modulo 2 allegato al presente Protocollo.






2. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti assicurano la piena operatività della propria adesione all'iniziativa entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del Modulo 2.

Art. 5  
(Ulteriori impegni dei soggetti aderenti)

1. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti comunicano nel proprio sito Internet la propria adesione, indicando eventualmente canali dedicati di comunicazione, attraverso i quali i soggetti beneficiari possono presentare domanda di accesso alle misure previste all'art. 2.

2. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti possono prevedere modalità operative delle misure di cui all'art. 2 più favorevoli per i soggetti beneficiari o ulteriori misure rispetto a quelle previste dal presente Protocollo, dandone opportuna informazione attraverso i propri canali di comunicazione con la clientela.

ABI 


 FABI  FIRST-CISL  FISAG-CGIL  UILCA  UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB







Art. 6  
(Impegni delle Parti)

1. Le Parti promuovono la diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa nei rispettivi ambiti istituzionali. L'ABI, in particolare, promuove una diffusa informazione dell'iniziativa presso i propri Associati, anche al fine di favorire l'adesione.
2. L'ABI pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti al presente Protocollo.

Art. 7  
(Validità del Protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha validità per due anni dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti stipulanti si incontreranno nel mese di *ottobre* 2021 per valutare gli esiti dell'iniziativa anche al fine di concordare l'eventuale proroga.

ABI 

 FABI  FIRSACISL  FISAC-CGIL  UNICA  UNISIN  FALCRI-SILGEA-SINFUB

✓ ✓



titolare/i del contratto di mutuo ipotecario, identificato con numero \_\_\_\_\_

titolare di un credito ai consumatori a rimborso rateale con numero \_\_\_\_\_

### CHIEDE/CHIEDONO

La sospensione della quota capitale delle rate del mutuo/finanziamento **per un periodo pari a** \_\_\_\_\_ **(max 18 mesi).**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del/del richiedente/i

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allegare la certificazione dell'inizio del "percorso di protezione" rilasciato dal comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

1

0

0

2

**ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER FAVORIRE IL RIMBORSO DEI CREDITI DA PARTE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE**

All'Associazione Bancaria Italiana  
Servizio di Segreteria Generale  
sg@abi.it  
ROMA

La sottoscritta Banca/Il sottoscritto Intermediario finanziario vigilato

---

In proprio

anche in nome e per conto delle banche e degli intermediari finanziari vigilati del gruppo<sup>1</sup>

comunica la propria adesione al Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere.

Data \_\_\_\_\_

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**  
(nome e cognome)

\_\_\_\_\_  
Firma

<sup>1</sup> Se si barra questa casella, allegare o riportare di seguito l'elenco dei soggetti in nome e per conto dei quali è comunicata l'adesione al Protocollo d'intesa.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*